

# REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI ORVIETO

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 02.07.2018)

## Art. 1 – Istituzione e finalità

È istituita presso il Comune di Orvieto, di seguito indicato come “Comune”, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, la Consulta Comunale per lo Sviluppo Economico del Comune di Orvieto, di seguito indicata come “Consulta”, con funzioni consultive e propositive nell'elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche.

## Art. 2 – Funzioni della Consulta

La Consulta esprime pareri consultivi non vincolanti in ordine a:

- linee di indirizzo degli interventi sull'economia locale e sulla programmazione delle attività e degli interventi a sostegno delle attività economiche; - strategie comunicative e azioni di marketing territoriale rivolte ai mercati italiani e stranieri;
- atti di programmazione e progetti che abbiano chiara e rilevante valenza in materia di promozione dello sviluppo economico che l'Amministrazione comunale proporrà all'esame della Consulta.

La Consulta ha inoltre le seguenti funzioni:

- è strumento di conoscenza delle realtà economiche del Comune;
- promuove, ricercando anche finanziamenti, progetti e iniziative a sostegno delle attività economiche del comune e per la valorizzazione e fruizione delle risorse presenti sul territorio;
- promuove dibattiti, ricerche e incontri;
- promuove rapporti permanenti con gli organismi istituzionali e favorisce il raccordo tra le diverse associazioni sensibili alle tematiche economiche;
- rappresenta un veicolo di conoscenza tra enti pubblici e mondo produttivo, con il compito di individuare le problematiche dei vari comparti economici e di proporre possibili soluzioni avvalendosi delle competenze e conoscenze dei suoi componenti o di esperti all'uopo consultati.

## Art. 3 – Durata

La Consulta ha durata dalla data della sua costituzione fino allo scioglimento, per qualsiasi motivo, del Consiglio Comunale in carica alla data dell'insediamento della Consulta stessa.

Durante i periodi di *vacatio* amministrativa o di eventuale commissariamento comunale, la Consulta continua ad esercitare il proprio ufficio tramite il Presidente, collaborando con gli organi che in quel periodo reggono la regolare amministrazione.

## Art. 4 – Organi

Sono organi della Consulta:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Segretario

## **Art. 5 – Assemblea: composizione e funzioni**

Sono componenti dell'Assemblea della Consulta:

- Sindaco o suo delegato (membro di diritto e Presidente dell'Assemblea);
- l'Assessore allo sviluppo economico o suo delegato, attività produttive, marketing territoriale e promozione (membro di diritto);
- l'Assessore al turismo o suo delegato (membro di diritto);
- il Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato (membro di diritto)
- 2 Consiglieri comunali (membri di diritto) designati rispettivamente: uno dai gruppi di maggioranza e uno dai gruppi di opposizione;
- 1 rappresentante Confcommercio
- 1 rappresentante Confesercenti
- 1 rappresentante Confindustria
- 1 rappresentante Confartigianato
- 1 rappresentante C.N.A.
- 1 rappresentante Federalberghi
- 1 rappresentante di Confindustria Alberghi
- 1 rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto
- 1 rappresentante FIAVET
- 1 rappresentante CIA
- 1 rappresentante Coldiretti
- 1 rappresentante Confagricoltura
- 1 rappresentante dell'Associazione Abba Orvieto
- 1 rappresentante Uritaxi
- 1 rappresentante APT
- 1 rappresentante del Forum del Terzo Settore
- 1 rappresentante Associazione Orvieto per Tutti
- 1 rappresentante Centro Studi Orvieto
- 1 rappresentante di Legacoop
- 1 rappresentante di ConfCooperative
- 1 rappresentante di Agci

I gruppi consiliari e le Associazioni di categoria di cui al precedente comma, designano anche un componente supplente, che sostituisce quello effettivo in caso di impedimento.

L' Assemblea è competente ad assumere deliberazioni nelle materie di cui all'art. 2

L' esercizio della funzione di componente della Consulta è totalmente gratuito, senza alcun diritto a rimborso spese.

## **Art. 6 – Assemblea: nomina e sostituzione dei componenti**

La designazione dei componenti effettivi e supplenti spetta ad ogni singolo soggetto rappresentato ed è effettuata in sede di Conferenza dei Capigruppo per quanto riguarda i Consiglieri Comunali e con lettera sottoscritta dal rappresentante a livello locale per quanto riguarda le Associazioni di categoria.

I componenti membri di diritto con delega del Sindaco, Assessore allo sviluppo economico, attività produttive, marketing territoriale e promozione, Assessore al turismo e Presidente del Consiglio comunale sono designati con apposito atto di nomina da parte dei suddetti soggetti istituzionali.

Le designazioni devono essere effettuate entro 15 giorni dalla richiesta del Presidente; in caso di mancata designazione si procede a costituire l'Assemblea con i soli membri designati, salva la possibilità di integrazione con le nomine pervenute successivamente.

I componenti dimissionari vengono sostituiti con la procedura di cui ai commi precedenti.

Le Associazioni di categoria di cui all'art. 5 possono sostituire in qualsiasi momento il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della consulta.

L'Assemblea della Consulta può, in qualsiasi momento, su proposta del Presidente o su eventuale richiesta di associazioni o federazioni interessate, integrare l'elenco delle Associazioni di categoria individuate all'art. 5 e procedere alla cooptazione del rappresentante designato

#### **Art .7 – Assemblea: convocazioni**

L'Assemblea è convocata dal Presidente e l'avviso della riunione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere inviato ai componenti effettivi almeno 5 giorni prima della riunione anche a mezzo e-mail.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima della riunione.

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma oppure per richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

#### **Art. 8 – Assemblea: funzionamento**

L'Assemblea si riunisce validamente con l'intervento di un terzo dei membri designati dagli aventi diritto. Qualora una seduta della Consulta vada deserta, la stessa può essere riconvocata entro 3 giorni.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza relativa dei presenti.

Il verbale della Consulta è redatto dal Segretario designato fra i componenti dell'Assemblea, coadiuvato da un funzionario comunale incaricato ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare e relazionare, su invito del Presidente, esperti e tecnici del settore, rappresentanti di altri enti pubblici e/o associazioni, oltre a esponenti dell'imprenditoria privata.

#### **Art. 9 - Presidente**

Il Presidente della Consulta è il Sindaco o il suo Delegato.

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede l'Assemblea;
- b. coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;
- c. rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale,
- d. relaziona alla Giunta Comunale sull'attività e sulle proposte della Consulta.

**Art. 10 – Sede**

La Consulta ha sede presso la residenza municipale del Comune di Orvieto.

**Art. 11 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia, in quanto applicabili.